



COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 1/2021

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Progettazione: COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Servizio Urbanistica
arch. Paola Ricchi

Prima adozione:	delibera del Consiglio comunale n. 49	dd. 31 agosto 2021
Seconda adozione:	delibera del Consiglio comunale n.	dd.
Approvato dalla Giunta provinciale con delibera n.		dd.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n.		dd.

INDICE GENERALE

Premessa.....	1
NORME DI RIFERIMENTO - Cosa è la VAS.....	2
Il quadro normativo di riferimento.....	3
La normativa nazionale.....	4
La disciplina provinciale.....	5
Metodologia adottata per la verifica di assoggettabilità	7
Contenuti della variante	7
Verifica della presenza di siti della rete Natura 2000.....	7
Verifica di assoggettabilità delle opere alla procedura di VIA.....	8
Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PRG vigente	8
Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PTC.....	8
Valutazione del processo di consultazione e partecipazione.....	8
Effetti finanziari delle azioni previste sul bilancio dell'amministrazione	8
Conclusioni.....	9

Premessa

Il Comune di Altopiano della Vigolana ha predisposto una variante al PRG urgente e non sostanziale, al fine di consentire il recepimento delle richieste di inedificabilità delle aree secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n.15, articolo 45 comma 4¹
La disciplina provinciale ha introdotto notevoli innovazioni finalizzate alla limitazione del consumo di suolo, inteso quale bene comune e non rinnovabile.

Inoltre la norma provinciale prevede che tutti i piani urbanistici e relative varianti, debbano essere sottoposti a valutazione ambientale strategica; in particolare il quadro normativo fa riferimento in primis all'articolo 20 della L.P. 15/2015, *"Valutazione dei piani"*, ove si esplicita che: *"1. Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.*

2. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP. (...)"

Trattandosi di accoglimento di previsioni urbanistiche di inedificabilità, in luogo di precedenti previsioni edificatorie e di trasformazione urbanistica – edilizia dei suoli, il presente documento costituisce elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione ambientale strategica) ed ha come obiettivo quello di sintetizzare i contenuti della variante al PRG in esame e di fornire le analisi e le informazioni necessarie per accertare se il progetto di piano, sebbene limitato alla modifica di piccole aree, produce o può produrre effetti significativi sull'ambiente.

Il documento di verifica è redatto con riferimento ai criteri di valutazione contenuti nell' Allegato II al D.P.P. 14 settembre 2016, n. 16-68/Leg. e ss.mm..

¹ L.P. 15/205 art. 45 comma 4 *"Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2.*

NORME DI RIFERIMENTO - Cosa è la VAS

La VAS, Valutazione ambientale strategica, prevista a livello europeo, regolamentata a livello nazionale e provinciale, è un processo di precauzione basato sul concetto di sviluppo sostenibile, ed atto alla valutazione di piani e programmi che agiscono sul territorio, garantendo che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivante dall'attuazione dei piani stessi.

Le valutazioni per la VAS assumono quindi come criterio primario lo sviluppo sostenibile, ovvero *".... uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri"*, ove uno dei presupposti della nozione di sostenibilità è **l'integrazione della questione ambientale** all'interno delle politiche settoriali e generali e dei relativi processi decisionali.

Valutando la relazione tra le diverse dimensioni (sociali, culturali, economiche, fisiche, ambientali) che compongono un territorio, è possibile perseguire obiettivi di sostenibilità, tramite una crescita congiunta dello sviluppo socio-economico e delle trasformazioni territoriali con un corretto uso delle risorse ambientali e senza definire squilibri causati dalla prevalenza di un sistema su di un altro.

Il percorso della VAS all'interno del processo di piano ha principalmente la finalità di portare a considerare in maniera globale gli obiettivi di sostenibilità ambientale all'interno della definizione del piano: affinché la VAS possa realmente avere un ruolo determinante sugli aspetti decisionali e sulle scelte di piano è fondamentale che sia realizzata **di pari passo** con l'elaborazione del piano stesso, accompagnandone ed integrandone il processo di formazione, il relativo percorso decisionale e l'approvazione definitiva.

Ciò proprio perché la VAS individua e valuta i possibili effetti significativi sull'ambiente e definisce le misure per impedire, ridurre, mitigare o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi potenzialmente indotti dall'attuazione del piano.

Per garantire la condivisione delle strategie e delle scelte di piano, è fondamentale che anche tutto il processo VAS sia caratterizzato dal coinvolgimento e dalla partecipazione dei diversi soggetti coinvolti in materia ambientale e del pubblico.

Il quadro normativo di riferimento²

La valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE è finalizzata alla preventiva valutazione degli effetti dei progetti, degli strumenti di pianificazione e di programmazione sull'ambiente, in modo da intervenire efficacemente già a monte del processo di localizzazione delle attività umane.

La Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ha come obiettivo generale quello di *"....garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile... assicurando che... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"*, ed afferma in proposito che *"... la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"*.

La Direttiva riconosce, quindi, la necessità di valutare gli effetti di *piani e programmi* per poterne tenere conto nella redazione degli stessi. Infatti *"Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima di avviare la sua adozione o prima di avviare l'iter legislativo"*.

E ancora: *"Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 deve essere redatto un **rapporto ambientale** in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma."*

La Direttiva prevede che la valutazione ambientale sia effettuata **durante la fase di preparazione** di un piano o di un programma e prima della sua adozione o dall'avvio della procedura legislativa. L'iter di elaborazione del rapporto deve iniziare il più presto possibile e, idealmente, nello stesso momento in cui inizia l'elaborazione del piano o del programma.

² Le norme di riferimento principali sono:

- Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
- L.P. 15 dicembre 2004 n. 10 (Disposizioni in materia urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia), art. 11;
- d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15/68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.;
- L.P. 1/2008 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) art. 6;
- L.P. 5/2008 (Approvazione del Piano urbanistico provinciale), Allegato E - Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani;
- L.P.15/2015 (Legge provinciale per il governo del territorio) art. 20.

La normativa nazionale

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva europea solo il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del **Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"**.

I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le *"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)"* sono stati integrati e modificati con il Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 e successivamente con il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

Il decreto chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e approvazione, la VAS deve accompagnare l'intero percorso, sia di adozione che di approvazione.

Secondo il comma 1 dell'articolo 7, i piani programmi la cui approvazione compete alle regioni a agli enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi regionali (provinciali).

Alle norme regionali è demandata l'indicazione dei criteri con i quali individuare l'Autorità competente, che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Alle norme regionali è altresì demandata la disciplina per l'individuazione degli enti locali territorialmente interessati e per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, oltre che le modalità di partecipazione delle regioni confinanti.

La VAS ai sensi del suddetto decreto, deve essere avviata contestualmente al processo di formazione del piano o programma (Art. 11, comma 1) e deve comprendere lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulle decisioni, il monitoraggio.

La disciplina provinciale

Rispetto a questo quadro di riferimento generale, la legge urbanistica provinciale ha in modo innovativo declinato la valutazione strategica dei piani come **autovalutazione** (non rinviandola quindi a una diversa autorità), in quanto attività non separabile dal progetto di piano, al fine dell'integrazione di tutte le considerazioni, in primo luogo ambientali, nel processo di pianificazione territoriale nonché al fine di assicurare la semplificazione del procedimento e la non duplicazione degli atti.

A livello normativo la Direttiva comunitaria è stata recepita dalla Provincia autonoma di Trento con la L.P. 10/2004 e successive disposizioni regolamentari approvate con d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15/68/Leg., in materia di valutazione strategica, successivamente modificate con il d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., integrandole in particolare con le Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

Il **regolamento**, le relative **Linee guida** e le **Indicazioni metodologiche** – queste ultime approvate dalla Giunta provinciale con la **deliberazione n. 349 del 26 febbraio 2010** - danno attuazione al disegno urbanistico complessivo, puntando ad assicurare la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione – PUP, piani territoriali delle comunità, piani regolatori comunali e piani dei parchi naturali provinciali – per costruire un progetto capace di promuovere le responsabilità delle diverse realtà territoriali, assicurare un atteggiamento di cooperazione tra territori.

Sempre nel rispetto della legge urbanistica provinciale, la procedura di autovalutazione, integrata nel processo di formazione dei piani urbanistici, è inoltre differenziata rispetto ai diversi livelli di pianificazione, nell'ottica della non duplicazione degli atti e delle procedure, distinguendo tra **autovalutazione** degli strumenti della pianificazione territoriale, (in primo luogo dei *Piani territoriali delle comunità*) e **rendicontazione urbanistica** dei *Piani regolatori generali* e dei Piani dei parchi naturali provinciali, finalizzata alla verifica ed esplicitazione, su scala locale, delle coerenze con l'autovalutazione dei piani territoriali.

In questo quadro l'autovalutazione del piano diventa lo strumento strategico per assicurare la **coerenza** e l'**efficacia** delle previsioni pianificatorie e si configura come **ragionamento logico** che accompagna il piano nella sua elaborazione, per assicurare gli obiettivi di sostenibilità.

In sintesi le procedure previste dalla normativa provinciale in materia di VAS sono le seguenti:

- **verifica di assoggettabilità**
- **valutazione ambientale strategica o VAS**
- **rendicontazione urbanistica**

Il quadro normativo provinciale fa riferimento in primis al citato in premessa articolo 20 della L.P. 15/2015, "Valutazione dei piani", che esplicita che nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile (...).

Le **varianti** ai PRG sono soggette a rendicontazione urbanistica, salvo che la procedura di verifica di assoggettabilità prevista dall'articolo 3 del Regolamento, "Ambito di applicazione" non escluda tale adempimento.

La **verifica di assoggettabilità** comporta la redazione di un apposito documento al fine di decidere se il piano vada o meno sottoposto a valutazione strategica.³

³ In tal senso è utile il rimando all'appendice 1 delle Linee guida provinciali e Allegato II del Regolamento provinciale.

Nello specifico si rammenta che l'articolo 3 del Regolamento specifica quali piani e programmi sono sottoposti a valutazione strategica, allorquando presentano **determinati requisiti**:

"1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;

2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;" (comma 1).

Ed inoltre sono parimenti sottoposti a valutazione strategica qualora possono avere aspetti significativi sull'ambiente:

"a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2;

b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d'uso, salvo che la procedura di verifica di cui al comma 4 ne escluda l'obbligo tenendo anche conto della dotazione di infrastrutture di urbanizzazione e di altri servizi." (comma 3).

Inoltre l'articolo **3bis** del regolamento provinciale, al comma 8, lett. d), stabilisce che "non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica" "le varianti – anche relative agli insediamenti storici – afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale".

Si intende con questo che non sono soggette a rendicontazione le varianti che comportano specifiche e singole modifiche al piano – nei limiti di cui sopra - , avendo con particolare riferimento singole modifiche degli abitati consolidati o degli insediamenti storici nonché le varianti per opere pubbliche.

Nel caso invece di varianti che comportano una molteplicità di modifiche del piano in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. a) e b), le stesse sono soggette a verifica di assoggettabilità per determinare gli eventuali effetti sull'ambiente e quindi la necessità di provvedere alla rendicontazione urbanistica. In tal caso in corrispondenza dell'appendice 1 delle Linee guida si trova uno schema di riferimento da seguire per predisporre il documento di verifica.

L'autovalutazione dei piani urbanistici è dunque un metodo di analisi e valutazione con il quale si integrano le considerazioni ambientali e socio economiche all'atto dell'elaborazione del piano; al riguardo le norme che regolano l'inquadramento strutturale del PUP richiedono che nella valutazione delle strategie, gli strumenti di pianificazione territoriale considerino, rispetto alle risorse i vantaggi ed i rischi conseguenti alle trasformazioni ipotizzate tenendo conto della **capacità di carico antropico del territorio** in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti.

In tal senso la valutazione strategica mette anche in luce gli **effetti finanziari** del piano sul bilancio dell'amministrazione interessata con particolare riguardo alle spese per la realizzazione degli interventi e delle infrastrutture pubbliche o connesse a previsioni che comportano vincoli anche di asservimento della proprietà, esplicitando la coerenza con le previsioni anche pluriennali, degli strumenti di bilancio o programmazione finanziaria.

Le motivazioni della non applicazione dell'autovalutazione devono essere esplicitate nel provvedimento di adozione e nella relazione di piano e messe a disposizione del pubblico da parte del soggetto competente, nell'ambito del deposito del piano stesso, secondo le procedure stabilite dalla legge urbanistica e dalle norme che regolano i diversi piani.

Metodologia adottata per la verifica di assoggettabilità

Per il processo di valutazione ambientale della variante al PRG del Comune di Altopiano della Vigolana si tiene conto di quanto riportato nel quadro di riferimento normativo provinciale, evidenziando in prima analisi che trattandosi di una variante che introduce nel sistema territoriale locale modifiche di limitati contenuti, la stessa non appare come soggetta a verifica preventiva degli effetti indotti sull'ambiente.

Tuttavia si rende opportuno effettuare verifica puntuale secondo i seguenti criteri:

- eventuali effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS);
- assoggettabilità delle opere a verifica e procedimento di VIA;
- grado di "coerenza interna", rispetto al quadro delineato dal PRG in vigore;
- verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto alle disposizioni in materia di consumo di suolo introdotte dall'articolo 18 della L.P. 15/2015;
- grado di "coerenza esterna", rispetto alla pianificazione sovraordinata

Infine, la verifica tiene conto degli obiettivi contenuti nel progetto di variante anche in riferimento agli aspetti ambientali indotti, specificando le motivazioni che hanno portato l'Amministrazione comunale a modificare le previsioni urbanistiche vigenti con nuove strategie.

Contenuti della variante

La presente variante introduce tre modifiche puntuali al vigente PRG con la riduzione di aree edificabili in località Centa, Vattaro e Migazzone, attribuendo nuove destinazioni agricole o a verde e pertanto si può escludere sin d'ora che tali varianti, che tra l'altro rappresentano uno stato naturale ed esistente, abbiano o possano avere effetti diretti, indiretti ed indotti sull'ambiente.

Infatti se si considerano i fattori ambientali coinvolti, quali qualità dell'aria, suolo, sottosuolo e qualità delle acque, appare rilevante evidenziare che l'attribuzione di una destinazione urbanistica coerente con l'uso del suolo seminaturale e quindi permeabile, può determinare un effetto positivo in termini di ambiente,

Verifica della presenza di siti della rete Natura 2000

La direttiva 92/43/CEE recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal DPR 120/2003, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, disciplina i criteri di individuazione e gestione dei Siti di interesse comunitario (Sic).

La rete ecologica europea costituita da tali siti è definita "Natura 2000", e individua per ciascun Sic le peculiarità sottoposte a tutela e conservazione per le quali le norme comunitarie e statali prescrivono l'obbligo di sottoporre alla valutazione di incidenza tutti i piani e progetti che possono avere incidenza significativa sui valori naturali della rete natura 2000.

Nel Comune di Altopiano della Vigolana non sono individuati siti di importanza comunitaria e comunque trattandosi di aree precedentemente appartenenti ad ambiti edificabili, la variante non presenterebbe alcuna interferenza con la rete dei siti della rete natura 2000.

Verifica di assoggettabilità delle opere alla procedura di VIA

Con riferimento ai contenuti della L.P. 19/2013 e s.m. e ai rimandi dell'allegato III e IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". si è potuto verificare che gli interventi previsti dalla variante al PRG non risultano soggetti alle procedure di verifica e di VIA o a verifica di assoggettabilità.

Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PRG vigente

La variante mantiene di fatto inalterata la struttura del PRG ed interviene in maniera limitata sul sistema insediativo con una riduzione di zone edificabili e quindi con un contenimento del carico urbanistico; tale scelta urbanistica è ampiamente coerente con gli indirizzi della norma urbanistica provinciale che valorizza tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del consumo di suolo (articolo 18 L.P. 15/2015).

Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PTC

Il Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è stato approvato dalla Giunta provinciale in data 19 aprile 2019 con deliberazione n. 531 ed è vigente dal 10 maggio 2019.

La variante per l'inedificabilità delle aree definisce ambiti di intervento di limitata entità, puntuali e tutti rientranti all'interno dei centri abitati in contesti prevalentemente edificati:

Pertanto tali modifiche non sono rilevanti rispetto ai contenuti strategici territoriali del PTC, visto che le nuove previsioni introducono aree agricole o a verde, garantendo dunque la coerenza con gli indirizzi strategici del piano sovraordinato in tema di salvaguardia e valorizzazione dei sistemi paesaggistici ed agricoli, nonché con le Linee guida ed indirizzi per il dimensionamento dei PRG, che indicano come strategica la riduzione percentuale delle previsioni urbanistiche residenziali non attuate.

Valutazione del processo di consultazione e partecipazione

Il documento di valutazione delle istanze pervenute negli anni 2018-2021 è stato oggetto di condivisione con la struttura tecnica comunale, con la Commissione Urbanistica consiliare e con il Servizio Urbanistica della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Le proposte di modifica al PRG derivano dalle istanze maturate tra il 2018-2021 e pervenute ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015.

Il successivo coinvolgimento dei portatori di interesse e dei cittadini è comunque garantito nelle fasi di pubblicità e osservazione previste dalla legge provinciale; infatti tale variante si inserisce all'interno della procedura di adozione ed approvazione dei PRG comunali.

Effetti finanziari delle azioni previste sul bilancio dell'amministrazione

La disciplina provinciale in materia di valutazione ambientale dei piani e dei programmi prevede che nell'ambito del processo di rendicontazione urbanistica sia effettuata anche una verifica degli effetti finanziari indotti dall'attuazione delle previsioni di piano rispetto agli strumenti di programmazione economica comunale.

Le modifiche sono in maniera evidente limitate sul territorio e qualitativamente modeste tanto da non comportare un effetto finanziario negativo sulla finanza locale.

Si può pertanto concludere che le azioni e le strategie contenute nella variante al PRG del Comune di Altopiano della Vigolana risultino sostenibili in termini finanziari per l'amministrazione comunale.

Conclusioni

Il quadro normativo definisce come le varianti urbanistiche debbano essere elaborate sulla base di una rendicontazione urbanistica che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati ed in particolare con il PTC.

La normativa provinciale opera una specifica differenziazione tra varianti assoggettabili a rendicontazione urbanistica, e quindi al processo di valutazione ambientale strategica, e quelle che, - considerata la portata degli interventi -, ne sono esenti, ovvero per le quali ricorrono le condizioni di esonero di cui all'articolo 3bis, comma 8 del Regolamento VAS.

Si ritiene che le azioni di modifica urbanistica proposte dalla variante del PRG del Comune di Altopiano della Vigolana, siano in coerenza con le strategie introdotte dal Piano territoriale di Comunità e lo siano anche rispetto alle indicazioni contenute nella programmazione comunale e quindi rispondano positivamente ad una specifica necessità di migliorare determinati contesti, con interventi mirati alla salvaguardia del territorio agricolo e dell'ambiente ed alla limitazione del consumo di suolo.

Non si ravvisano incidenze negative sia in relazione alle dinamiche del rischio idrogeologico che rispetto ad eventuali conflitti con aree sensibili. Gli aspetti paesaggistici e territoriali non sono influenzati negativamente.

Già da una prima analisi e nel rispetto delle direttive provinciali, appare evidente che rispetto alle previsioni introdotte, ma soprattutto alla loro tipologia, le varianti possano considerarsi esenti dalla necessità di verificare preventivamente gli effetti ambientali prodotti.

La variante al PRG del Comune di Altopiano della Vigolana rientra dunque nella normale gestione delle esigenze urbanistiche della comunità locale e può essere valutata pienamente coerente con le linee e gli indirizzi imposti dal vigente Piano urbanistico provinciale e dal Piano territoriale della Comunità – PTC. Essa risulta coerente con le disposizioni previste dal PRG vigente e non produce effetti significativi sui vincoli e i gradi di tutela rappresentati dal sistema della pianificazione sovraordinata.

Pertanto con la presente verifica si ritiene che la variante proposta, in considerazione della sua portata rispetto al quadro ambientale di riferimento non debba essere assoggettata ad ulteriore procedura di valutazione ambientale strategica, ovvero di rendicontazione urbanistica ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. modificato con D.P.P. 24 novembre 29-31/Leg..

Le conclusioni riportate nel presente documento, ovvero le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, sono assunte all'atto dell'adozione della variante da parte del Consiglio comunale.

Novembre 2021

Arch. Paola Ricchi